

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI O AUTOCERTIFICAZIONE

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono, il cittadino può presentare una dichiarazione firmata, riguardante propri stati e requisiti personali, in sostituzione in sostituzione del certificato corrispondente.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono chiedere ai cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.

La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati, mentre le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono pretenderli.

Quando è possibile autocertificare

La Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare le autocertificazioni in tutti i casi previsti dalla legge, mentre i privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) e i tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione e possono richiedere i certificati corrispondenti.

A decorrere dal 1 gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Sui certificati rilasciati dall'Anagrafe quindi viene apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.

Cosa di può autocertificare:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Quando è utilizzabile

L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con tutte le Amministrazioni Pubbliche (ossia con i Ministeri, le Questure, le Prefetture, gli Enti parastatali, i Comuni, le Province, le Regioni, gli Uffici finanziari, le Poste Italiane, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie Locali, gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, l'Ufficio del Registro, la Motorizzazione Civile, l'INPS, l'INAIL, l'A.C.I., il PRA, l'Ufficio Provinciale del Lavoro, la Camera di Commercio, il CONI, il Genio Civile, l'Ispettorato dell'Agricoltura, I.A.C.P. ecc.), con i concessionari o gestori di pubblici servizi, (ad esempio la Telecom, l'Enel, le Aziende Municipalizzate, i Consorzi, le Aziende di trasporto pubblico, le Ferrovie, le società aeroportuali, ecc...) e con i privati che vi consentano.

La responsabilità di chi autocertifica

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Certificati non sostituibili

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti con l'autocertificazione resa dall'interessato, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, ma devono essere presentati in originale o in copia autenticata.

Come si fa l'autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. In questo sito sono disponibili i modelli di autocertificazione.

I documenti d'identità al posto dei certificati

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Validità

L'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce (ad esempio un'autocertificazione della residenza avrà valore per sei mesi, ossia quanto il certificato di residenza).

Normativa di riferimento: DPR n°445 del 28/12/2000.

Modulistica:

Modello 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione